

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 21 DEL 29.11.1994

STATUTO
DEL COMUNE DI DAMBEL

PREAMBOLO

Il primo ordinamento della comunità di Dambel di cui si ha notizia risale al 30 ottobre 1490 con la promulgazione della "Regola" in lingua latina, che si componeva di 98 capitoli.

Lo stemma del Comune, approvato dal Consiglio comunale il 26.4.1991 e riconosciuto ai sensi di legge, rappresenta un antico ponte, sotto il cielo punteggiato da 12 stelle che simboleggiano la patrona del paese, S.Maria Assunta.

Titolo I
Principi generali

Art. 1

Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione del Comune di Dambel nell'ambito dell'autonomia che ad esso viene riconosciuta dalla Costituzione, dalla Legge Regionale 4.1.1993 n.1 e dalle altre leggi generali dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 2

Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 3

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
Il Comune ispira la propria azione amministrativa ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità, nel pieno rispetto della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti.

Art. 4

Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita inoltre, le funzioni che gli sono attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 5

Nell'ambito delle proprie competenze il Comune realizza i valori espressi dalla comunità di Dambel, promuove l'equilibrato assetto del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, valorizza il patrimonio, storico e artistico, favorisce e sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

Art. 6

Il Comune nell'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite ovvero con interventi presso gli enti pubblici

competenti per materia si impegna inoltre :

- a favorire azioni ed iniziative concrete per le pari opportunità tra donne e uomini;
- a tutelare le fasce di popolazione più svantaggiate, agevolandone l'accesso e l'uso dei servizi;
- ad operare attivamente per la soluzione del bisogno abitativo;
- a privilegiare le cooperative sociali, le organizzazioni non lucrative e di volontariato nella gestione dei servizi sociali alla persona e dei servizi erogabili mediante l'inserimento di soggetti svantaggiati.

Titolo II Organi del Comune

Capo I Il Consiglio Comunale

Art. 7

Il Consiglio comunale è composto dai Consiglieri eletti e rappresenta la comunità comunale, di cui riconosce ed interpreta gli interessi generali.

Quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, esercita le competenze che gli sono assegnate dalla legge regionale e quelle che gli vengono attribuite espressamente dallo statuto, nell'ambito della legge.

Il Consiglio in particolare definisce gli indirizzi politico amministrativi del Comune secondo i principi affermati dallo statuto, stabilisce le linee programmatiche dell'attività comunale, adottando gli atti fondamentali per il quadro istituzionale e l'organizzazione del comune, la programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, la pianificazione territoriale ed urbanistica.

Il Consiglio esercita la funzione di controllo sull'attività della Giunta, del Sindaco e della struttura organizzativa del Comune.

Esercita ancora funzione di controllo nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge o dai singoli ordinamenti, sull'attività di istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate, consorzi, società per l'esercizio di servizi pubblici o per la realizzazione di opere, progetti ed interventi effettuati per conto del comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 8

Il Consiglio esprime posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, economico, sociale e culturale.

Art. 9

Il Consiglio viene convocato dal Sindaco, previa consultazione della Giunta o su proposta della Giunta stessa, mediante avvisi scritti contenenti l'elenco degli argomenti da trattare.

Tali avvisi sono notificati al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta; nel computo del termine sono esclusi il giorno della notifica e quello della seduta.

Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare deve essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta. In tal caso tuttavia ogni proposta di deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri, può essere differita al giorno seguente.

Entro lo stesso termine deve essere recapitato l'avviso riguardante nuovi oggetti da trattare in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una seduta.

Art. 10

L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, così come quello riguardante l'aggiunta di nuovi oggetti, viene pubblicato all'albo comunale lo stesso giorno della notificazione ai consiglieri, affinché tutti coloro che sono interessati possano assistere alla seduta.

I fascicoli riguardanti le proposte di deliberazione con la documentazione relativa sono posti a disposizione dei consiglieri almeno 48 ore prima della seduta e in caso di convocazione urgente, almeno 24 ore prima.

Art. 11

Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuato il caso in cui con deliberazione motivata il Consiglio non disponga diversamente.

Art. 12

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da un regolamento, che detta anche norme nelle seguenti materie:

- a) esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa riguardante atti e provvedimenti attribuiti alla

- competenza del Consiglio;
- b) presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni e l'esercizio dei diritti di accesso e di informazione e di ogni altra facoltà che compete ai Consiglieri a norma di legge, statuto o regolamento;
 - c) casi in cui la sedute del Consiglio sono dichiarate segrete;
 - d) casi in cui la votazione si svolge per scheda segreta;
 - e) funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 - f) modalità di approvazione dei processi verbali delle sedute.

Art. 13

Salvi i casi in cui la legge non prescriva diversamente, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di oltre metà dei consiglieri comunali assegnati. Qualora il Consiglio non sia regolarmente costituito in prima convocazione, nella seconda seduta, da convocarsi in data diversa con lo stesso ordine del giorno, è sufficiente la presenza di sette Consiglieri su quindici assegnati, salve restando le maggioranze particolari richieste per l'approvazione di specifiche deliberazioni.

Art. 14

I Consiglieri eletti nella stessa lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un altro gruppo diverso, con il consenso di questo o di formare gruppi nuovi rispetto alle liste.

Ciascun gruppo consiliare è tenuto a comunicare tempestivamente il nome del capogruppo. In mancanza di comunicazione e fino a diversa indicazione da parte degli interessati, si ritiene sia capogruppo il consigliere che ha ottenuto più voti nella propria lista.

Art. 15

Ai Consiglieri spetta una indennità di presenza determinata nella misura di lire 50.000.

Art. 16

Alle sedute del Consiglio possono essere invitati a partecipare ed a prendere la parola, rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, esperti, professionisti,

rappresentanti di altri enti o associazioni, ed altre persone la cui consultazione risulti necessaria od opportuna per approfondire specifici argomenti oggetto di proposte di deliberazione.

Art. 17

Per l'analisi di tematiche peculiari per la comunità comunale e lo studio e la predisposizione di programmi e documenti a carattere normativo, il Consiglio su proposta della Giunta o dei Consiglieri, costituisce al suo interno delle Commissioni permanenti ed a termine, stabilendo di volta in volta numero dei membri e competenze. Nelle Commissioni viene garantita, una adeguata rappresentanza delle minoranze. I lavori delle Commissioni e la loro organizzazione sono disciplinati dal regolamento interno.

Art. 18

L'elezione dei Consiglieri, la decadenza e le dimissioni dalla carica sono disciplinate con legge regionale.

Art. 19

Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi nei quali la legge o lo statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre maggioranze speciali.

Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti nelle votazioni a scrutinio palese e nelle votazioni a scheda segreta le schede bianche e le schede nulle.

Art. 20

Le votazioni si svolgono in modo palese per alzata di mano, eccettuati i casi in cui la discussione si sia svolta in seduta dichiarata segreta e negli altri casi previsti dal regolamento.

Capo II
Il Sindaco

Art. 21

Il Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale rappresenta unitariamente il comune e la comunità, sovrintende agli uffici ed ai servizi ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, promuovendo le iniziative e gli interventi più idonei per conseguire le finalità istituzionali del Comune.

Art. 22

Quale ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

art. 23

In caso di assenza o di impedimento il Sindaco é sostituito in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo statuto dal Vice Sindaco, da lui nominato con apposito atto di incarico.

Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano d'età.

Art. 24

Il Sindaco, con atto sempre revocabile, può delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.

Le deleghe e le loro eventuali modificazioni sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

Il Sindaco può inoltre delegare un assessore o un consigliere a rappresentare in sua vece il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

Capo III
La Giunta

Art. 25

La Giunta comunale costituisce l'organo di governo del Comune ed opera per l'attuazione del programma nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 assessori.

Art. 26

Spetta alla Giunta l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Segretario o ad altri funzionari.

Art. 27

La Giunta esercita le proprie funzioni in forma collegiale e si riunisce validamente con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti.

Viene convocata dal Sindaco con avviso recapitato o comunicato oralmente almeno 24 ore prima.

Art. 28

Le deliberazioni della Giunta sono assunte con voto palese sempre che non si debba procedere diversamente per disposizione di legge.

Art. 29

Alle adunanze della Giunta possono partecipare su invito il Revisore dei conti, esperti rappresentanti di altri enti od associazioni ed altre persone la cui consultazione su particolari argomenti attinenti a loro funzioni ed incarichi, sia ritenuta opportuna per acquisire elementi utili alle deliberazioni da adottare.

Art. 30

L'elezione del Sindaco, la nomina dei componenti della Giunta e la durata in carica del Sindaco e della Giunta sono disciplinate con legge regionale.

Capo IV Difensore civico

Art. 31

Il Comune può attivare l'istituto del difensore civico mediante convenzione con il difensore civico operante nel territorio della Provincia di Trento.

Titolo III L'organizzazione

Capo I Gli Uffici comunali

Art. 32

L'organizzazione degli uffici e dei servizi del comune è fondata su criteri di funzionalità ed efficienza, economicità di gestione, flessibilità e trasparenza e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 33

Il regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi e dello statuto, definisce:

- a) l'articolazione degli uffici e dei servizi e relative funzioni;
- b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
- c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
- d) le procedure di assunzione e cessazione del servizio;
- e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
- f) l'organizzazione ed il funzionamento della commissione di disciplina;
- g) i criteri per la formazione e l'addestramento.

Capo II
Segretario comunale

Art. 34

Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale e svolge tutte le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti.

Dipende funzionalmente dal Sindaco, al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.

Il Segretario in particolare roga, su richiesta del Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente, presiede le commissioni di gara, qualora non svolga le funzioni di ufficiale rogante, presiede le commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti vacanti.

Spetta inoltre al Segretario comunale con le modalità ed i limiti stabiliti dal regolamento:

- a) curare le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti;
- b) accertare e indicare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del comune, non assegnato direttamente al suo ufficio, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale;
- c) predisporre gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi nonché proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dal Sindaco e dalla Giunta;
- d) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.
- e) partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente.

Ferme restando le competenze specificamente attribuite ad altri organi del comune, i regolamenti disciplinano l'ambito della gestione degli uffici e dei servizi comunali assegnata al segretario e l'esercizio delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.

Titolo IV
I Servizi Pubblici

Art. 35

I servizi pubblici di competenza comunale sono organizzati in modo da risultare facilmente accessibili e da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti.

Art. 36

Il Comune, in considerazione delle ridotte dimensioni demografiche, della natura e dell'entità dei servizi da erogare, tende a gestire i servizi pubblici in economia. La gestione e l'organizzazione dei servizi in economia è disciplinata da appositi regolamenti.

Ove le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, anche in relazione alle esigenze degli utenti ed al contenuto imprenditoriale, rendano opportuna una forma di gestione diversa, il Consiglio Comunale delibera la gestione dei servizi in concessione o mediante le forme collaborative intercomunali previste dalla Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni.

Art. 37

Il Consiglio Comunale individua le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione ai servizi ed alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Il Comune inoltre, con motivata deliberazione del Consiglio, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, può partecipare a società di capitali a partecipazione pubblica costituite per la gestione di servizi. In tal caso spetta al Consiglio ogni determinazione circa le modalità di costituzione, la quota di partecipazione, l'organizzazione ed i rapporti tra Comune e società ed eventuali successive modificazioni.

Art. 38

Quando le dimensioni comunali non consentano di realizzare una gestione ottimale ed efficiente, il Consiglio può delegare al Comprensorio od all'ente che lo sostuirà l'organizzazione di servizi e funzioni di propria competenza.

Art. 39

Il Comune promuove presso gli enti competenti l'affidamento a cooperative sociali ed associazioni di volontariato della gestione dei servizi sociali alla persona svolti sul proprio territorio.

TITOLO V Partecipazione e Procedimento

Capo I Forme di Partecipazione

Art. 40

Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione, l'imparzialità e la trasparenza.

Art. 41

Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni culturali, educative e sportive, le associazioni rappresentative di invalidi e disabili, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

Art. 42

In relazione a problemi di interesse generale ovvero allo scopo di informare sulle attività svolte o sui programmi futuri, il Comune indice assemblee pubbliche, anche su iniziativa dei cittadini, previo parere favorevole espresso dal Consiglio.

Art. 43

L'amministrazione comunale può ricorrere a forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e dei soggetti economici su particolari problemi.

Art. 44

Gli elettori del Comune in numero di almeno 25 possono presentare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Tali proposte devono indicare le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.

Il Sindaco entro trenta giorni sottopone le proposte all'organo competente, corredandole del parere del Segretario.

Capo II
Il Referendum

Art. 45

Su materie assegnate alla propria competenza, il consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati può indire il referendum popolare.

Art. 46

Il referendum propositivo e consultivo può essere richiesto anche dai cittadini mediante istanza firmata da un numero pari ad almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune ed aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio comunale, con firme autenticate da notaio, cancelliere della Pretura o dell'Ufficio di Conciliazione o dal Segretario del Comune o da altro dipendente comunale autorizzato.

Art. 47

Il referendum deve avvenire sulla base di uno o più quesiti, formulati in modo chiaro ed inequivocabile e può riguardare solo provvedimenti di interesse generale, ad esclusione di:

- a) materie che non rientrano nella competenza dell'amministrazione comunale;
- b) questioni di natura religiosa;
- c) questioni elettorali e personali;
- d) argomenti che hanno già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni;
- e) questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario del Comune.

Art. 48

La raccolta delle firme per l'istanza di referendum di iniziativa popolare deve essere preceduta dal giudizio di ammissibilità espresso da un organo collegiale composto dal Segretario comunale e da due esperti designati dal Consiglio comunale, ovvero dal Difensore civico, qualora sia operante e da un esperto, entro 60 giorni dalla richiesta scritta di apposito comitato promotore, composto da non meno di cinque cittadini aventi i requisiti indicati all'art. 53.

Art. 49

Ottenuta la conferma dell'ammissibilità e l'adesione minima richiesta nella successiva raccolta di firme, la proposta di referendum è presentata al Sindaco che provvede ad indire la relativa consultazione popolare entro 30 giorni per una domenica compresa nel successivo semestre. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 50

Se l'esito è risultato favorevole, il Sindaco entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati sottopone agli organi collegiali, secondo le rispettive competenze, apposita proposta di deliberazione in conformità all'esito referendario.

Analoga proposta può essere sottoposta all'esame degli organi collegiali anche in caso di esito negativo del referendum.

Capo III
Disciplina dei Procedimenti

Art. 51

Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo in cui deve concludersi è di 60 giorni, salvo i casi in cui un diverso termine sia fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento e viene interrotto se

debbano essere richiesti elementi integrativi della domanda, pareri o elementi istruttori da altri enti.

Il Consiglio comunale determina con regolamento:

- a) i casi in cui il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto e con quali modalità;
- b) il dipendente responsabile dell'istruttoria del procedimento nel caso in cui non sia il Segretario;
- c) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative ed ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

Art. 52

Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto è destinato a produrre effetti è assicurata:

- a) mediante avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che il numero dei destinatari non renda particolarmente onerosa la comunicazione personale e debba essere sostituita da altre forme idonee di pubblicità;
- b) audizione del cittadino o della rappresentanza dei cittadini che ne hanno fatto richiesta da parte degli organi competenti;
- c) esercizio di ogni facoltà comune spettante a coloro che intervengono nel procedimento.

Art. 53

I soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti, di partecipare direttamente o attraverso propri delegati agli eventuali accertamenti tecnici, di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.

Il regolamento fissa le forme ed i tempi dell'intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.

Capo IV
Accesso dei cittadini

Art. 54

Il Segretario assicura che siano posti a disposizione in locali idonei del Comune per la loro libera consultazione i seguenti atti:

- a) lo statuto
- b) i regolamenti
- c) il bilancio comunale ed i documenti annessi;
- d) il piano urbanistico, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e pianificazione del Comune;
- e) ogni altro atto che per espressa decisione del Consiglio debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini

Art. 55

Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del comune e degli enti e delle società ed istituzioni da esso dipendenti.

Sulla domanda di visione si provvede immediatamente nell'orario e con le modalità stabilite. Al rilascio delle copie si provvede sollecitamente, nei limiti della disponibilità dei mezzi.

Art. 56

Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'esercizio dell'accesso, per il rilascio di copie ed il pagamento delle somme dovute, in modo da garantire l'immediatezza dell'accesso la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.

Art 57

Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione ed il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

Capo V
Pubblicità dei regolamenti

Art. 58

I regolamenti comunali approvati dal Consiglio, dopo l'esame di legittimità da parte della Giunta Provinciale vengono pubblicati all'albo comunale mediante avviso per il periodo di un mese.

Nel caso in cui interessino la generalità dei cittadini il Sindaco, ove il Consiglio Comunale lo ritenga opportuno, provvede a fornirne gratuitamente copia a quanti ne facciano richiesta.

TITOLO VI

Gestione finanziaria

Art. 59

La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.

Art. 60

La gestione contabile del comune è disciplinata nell'ambito delle leggi e dello statuto sulla base di apposito regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 61

Il revisore dei conti nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'ente.

Può formulare anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto rilievi e proposte per conseguire efficienza produttività ed economicità di gestione.

Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.